Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0252

Prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2025 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche (09047/1/2025 – C10-0234/2025 – 2023/0373(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09047/1/2025 – C10-0234/2025),

– visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati italiana, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2024[1],

– visto il parere del Comitato delle regioni del 18 aprile 2024[2],

– vista la sua posizione in prima lettura[3] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0645),

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento

1 GU C, C/2024/2487, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2487/oj.
2 GU C, C/2024/3675, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3675/oj.
3 GU C, C/2025/3734, 17.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3734/oj.

dell'Unione europea,

– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del suo regolamento,

– visto l'articolo 68 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (A10-0203/2025),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con la Segretaria generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.